

STAMINA, IL PESO DELLE PAROLE DI CHI PATTEGGIA

EMILIO DOLCINI*

Quando una vicenda giudiziaria che ha attirato l'attenzione generale si conclude con un «patteggiamento», l'opinione pubblica rimane spesso disorientata. Desta sconcerto, soprattutto, che reati anche gravi possano ricevere un trattamento sanzionatorio blando, talora assai blando. L'accordo tra le parti (imputato e pubblico ministero), cosiddetto patteggiamento, ha per oggetto una pena ridotta fino a un terzo, quale premio attribuito all'imputato per l'accettazione di un rito semplificato; dopo la riduzione per il rito, la pena può essere ulteriormente ridotta (di nuovo, fino ad un terzo) in ragione delle circostanze attenuanti, se considerate prevalenti sulle aggravanti. Ad esempio, per una corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio - punita, in astratto, con la reclusione da quattro a otto anni - è



così possibile, muovendo dal minimo di legge, patteggiare una pena di un anno e dieci mesi. Delle due forme di patteggiamento presenti nel nostro ordinamento, una - il patteggiamento ordinario, riservato ai casi in cui la pena concordata tra le parti sia contenuta entro due anni - comporta poi, di frequente, la sospensione condizionale della pena: risulta così escluso l'ingresso in carcere dell'imputato. A tacere di altri «premi» che l'ordinamento attribuisce a chi «patteggia»: tra l'altro, l'assenza di pubblicità, la non menzione della sentenza nel certificato del casellario giudiziale, il carattere non vincolante della sentenza in sede civile.

Lo sconto di pena per chi patteggia è però sottoposto ad un limite: la legge chiama il giudice a verificare, prima di pronunciare sentenza di patteggiamento, la congruità della pena indicata dalle parti. Ora, la congruità della pena va riferita alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del suo autore, il che presuppone che il giudice accerti in concreto, sia pure «sulla base degli atti», senza cioè che la prova si formi in dibattimento, la responsabili-

tà dell'imputato. E questo, tra l'altro, il presupposto da cui muove la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, a partire da una pronuncia delle Sezioni Unite del 2005, per affermare che la sentenza di patteggiamento, emanata nei confronti di un soggetto che, in relazione ad altra condanna, stia fruendo della sospensione condizionale della pena, comporta la revoca della sospensione.

La tensione tra patteggiamento e principi dell'ordinamento riguarda in definitiva la mitigazione del trattamento sanzionatorio per un soggetto del quale viene accertata la responsabilità penale: non si spinge fino all'applicazione di una pena - pur sempre una pena, ancorché ridotta - ad un innocente.

Chiedere il patteggiamento non significa dichiararsi colpevole: significa accettare, per calcolo, di sottoporsi ad un accertamento di responsabilità accompagnato da minori garanzie difensive. Se il giudice accoglie la richiesta che gli è stata rivolta dalle parti, ciò significa in ogni caso che ha accertato la responsabilità dell'imputato e che ritiene quella pena congrua rispetto al reato e al suo autore. Agli occhi dell'ordinamento giuridico, e dunque davanti alla società civile, chi patteggia una pena è autore di un reato, non è vittima di un'ingiustizia.

Se poi la richiesta di patteggiamento viene da un soggetto i cui comportamenti successivi (ad esempio, una o più dichiarazioni pubbliche) rivelino il proposito di commettere reati (altri reati) in futuro - rivelino cioè che, nel linguaggio della legge, si esprime come un'accentuata «capacità a delinquere» - la sua istanza di patteggiamento dovrà essere respinta: le eventuali responsabilità di quel soggetto andranno accertate in giudizio.

Istituto eccentrico rispetto al sistema, quello del patteggiamento: non però eccentrico quanto alcune interpretazioni di parte, proposte in relazione a ben precise vicende giudiziarie, vorrebbero farlo apparire. Il riferimento alle dichiarazioni di Stamina non è casuale.

***Ordinario di Diritto penale
Dipartimento di Scienze giuridiche
Cesare Beccaria Università di Milano**

